SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA —

(N. 407-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 2ª Commissione permanente (Giustizia) del Senato della Repubblica nella seduta del 15 marzo 1973

modificato dalla 4ª Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati nella seduta del 10 marzo 1976 (V. Stampato n. **1916**)

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia (GONELLA)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 17 marzo 1976

Modifiche agli articoli 28 e 29 della legge 17 maggio 1952, n. 629, e agli articoli 13, 14 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1280, relativi alla composizione dei consigli di amministrazione degli archivi notarili

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Gli articoli 28 e 29 della legge 17 maggio 1952, n. 629, e gli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1280, sono sostituiti dal seguente:

« Il consiglio di amministrazione per il personale delle carriere direttiva, di concetto, esecutiva e ausiliaria dell'Amministrazio-

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico:

Identico:

LEGISLATURA VI - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

ne autonoma degli archivi notarili è composto:

- a) dal direttore generale degli affari civili e delle libere professioni, presso il Ministero di grazia e giustizia, che lo presiede;
- b) dal direttore dell'ufficio centrale degli archivi notarili, capo del personale degli archivi stessi;
- c) da un ispettore generale degli archivi notarili e da altri quattro impiegati con qualifica non inferiore a conservatore capo;
- d) da quattro rappresentanti del personale eletti direttamente da tutto il personale secondo il regolamento di cui all'articolo 7 della legge 18 marzo 1968, n. 249, modificato dall'articolo 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775.

Con la stessa procedura e contestualmente vengono eletti i supplenti, i quali sostituiscono i rappresentanti titolari in caso di loro assenza o di impedimento.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato della carriera direttiva degli archivi stessi, con qualifica non inferiore a conservatore superiore ».

Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1280, è sostituito dal seguente:

« I componenti titolari e supplenti del consiglio di amministrazione e quelli della commissione di disciplina per il personale degli archivi notarili sono nominati, all'inizio di ogni biennio, con decreti del Ministro di grazia e giustizia ».

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

- a) identica;
- b) identica;
- c) da un dirigente superiore degli archivi notarili e da altri quattro impiegati con qualifica non inferiore a primo dirigente;
- d) da quattro rappresentanti del personale eletti direttamente da tutto il personale secondo il regolamento di cui all'articolo 7 della legge 18 marzo 1968, n. 249, modificato dall'articolo 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775; con la stessa procedura e contestualmente vengono eletti i supplenti, i quali sostituiscono i rappresentanti titolari in caso di loro assenza o di impedimento.

Identico ».

Art. 2.

Identico.